

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione delle normative vigenti, nonché le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Lucca, delle disposizioni definite dall'art.22 commi 3 e 3 bis della legge 675/96, di quelle del D.Lgs n.135/99 e del D.P.R. 28 Luglio 1999 n.318.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile acquisite dall'Amministrazione o ad essa rese riguardanti persone fisiche o giuridiche secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge 675/96;
 - b) per dato sensibile ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari qualificata ed individuata con riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 comma 1 e 24 della legge 675/96 nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n.135/99;
 - c) per tipi di dati le categorie di dati individuati sotto il profilo gestionale e operativo normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) per operazioni eseguibili le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati personali e sensibili individuati dall'Ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico le finalità, individuate dal D.Lgs n.135/99 dalla legge o dal Garante connesse alle attività istituzionali dell'ente che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Articolo 3

(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune di Lucca in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs n.135/99 e da altre leggi e dal Garante in base a quanto previsto dall'art.22 della legge n.675/96.

Articolo 4

(Banche dati)

1. Le banche dati di cui all'art.1, comma 2, della legge 31 Dicembre 1996 n.675 gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate su proposta del Direttore generale con provvedimento del Sindaco. In assenza del Direttore generale, la proposta spetta al Segretario generale.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali si procede con l'atto amministrativo elettronico che deve intendersi quale l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dal D.Lgs n.29/93
4. La gestione e la sicurezza dei documenti informatici contenenti dati personali sono soggette al rispetto del D.P.R. 28 Luglio 1999 n.318 e successive modifiche
5. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale.

Articolo 5

(Titolare, responsabile ed incaricati)

1. Il Comune di Lucca è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e dalle banche dati ad esse afferenti.
2. Con specifico atto del Sindaco sono individuati i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati individuate ai sensi dell'art.4.

3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative
4. I responsabili provvedono con atto scritto, trasmesso all'interessato e al Sindaco, all'individuazione degli incaricati del trattamento dei dati in relazione alle strutture di propria competenza

Articolo 6
(Misure di sicurezza)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 28 Luglio 1999 n.318, Il Direttore generale, o in assenza dello stesso il Segretario generale individua, con apposito atto, i soggetti in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art.15 della legge 31 Dicembre 1996 n.675 e successivi regolamenti di attuazione al fine di:
 - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
 - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e ai servizi informatici del Comune;
 - c) garantire modalità di trattamento dei dati che favoriscano il rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in materia e impediscano la cessione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati collaborano con i soggetti di cui al comma 1 per l'attuazione delle misure di sicurezza minime.
3. I responsabili devono garantire che il rapporto tra dipendenti del Settore di competenza ed utenti si svolga nel rispetto della massima sicurezza e tutela dei dati personali trattati.
4. L'Amministrazione predispone ed aggiorna periodicamente un piano operativo per le misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 7
(Trattamento dei dati)

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, nel rispetto del regolamento del Comune di Lucca sul diritto d'accesso.
3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento, sentito il Responsabile del trattamento dei dati del settore di riferimento, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica al personale dipendente del Comune che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

Articolo 8

(Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali)

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs n.135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22 commi 3 e 3 bis della legge 675/96, i responsabili del trattamento dei dati nominati dal Sindaco, per il settore a cui sono preposti:
 - a) verificano la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verificano quali attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individuano e configurano la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. I responsabili provvedono a relazionare al Direttore generale, o in assenza dello stesso al Segretario generale, sulle attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico. Il Direttore generale, o il Segretario nell'ipotesi di cui sopra, comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali i dati in suo possesso.

Articolo 9

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza delle definizioni delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs n.135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Articolo 10

Informazione e diritti dell'interessato

1. I responsabili del trattamento dei dati garantiscono ai soggetti che conferiscono all'Amministrazione comunale dati personali ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.
2. In particolare, nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di

interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 11

Protocolli d'intesa

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari soggetti pubblici e privati può essere preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Articolo 12

Poteri sostitutivi e disposizioni organizzative

1. Laddove i responsabili del trattamento dei dati non provvedano a garantire che l'organizzazione del settore a cui sono preposti permetta la tutela dei dati sensibili, il Direttore generale, o in sua assenza il Segretario generale, di concerto con il Sindaco, può in ogni tempo adottare ulteriori disposizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dei criteri dettati dagli articoli 1,2,3,4 del D.Lgs n.135/99, per i vari settori dell'Amministrazione volte a disciplinare i profili operativi del trattamento di dati sensibili.
2. Le disposizioni organizzative adottate dal responsabile del trattamento, o in sostituzione dal Direttore generale, devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
 - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Articolo 13

Verifiche e controlli

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

2. I responsabili del trattamento presentano semestralmente al Direttore generale, o in sua assenza al Segretario generale, e al Sindaco rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs n.135/99 e dal presente regolamento nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art 11.
3. Il Direttore generale, o in sua assenza il Segretario generale, presenta annualmente alla Giunta comunale e al Consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n.675/96, del D.Lgsn.135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'Amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente articolo 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

**REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI
COMUNALI
E PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 3 BIS
DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE N.675/96
E DEL D.LGS n.135/99**